

(N. 1476)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo)
dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1672)

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 DICEMBRE 1950

Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) un'anticipazione di 8 miliardi allo scopo di provvedere ai lavori per la riorganizzazione tecnico-economica delle miniere carbonifere del Sulcis e per la costruzione di una centrale termo-elettrica destinata alle esigenze delle miniere stesse e, in genere, a quelle dell'industria sarda.

Le condizioni e le modalità per la restituzione da parte dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministero per il tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato altresì ad accordare alle imprese minerarie, fino ad una spesa massima complessiva di lire nove miliardi, finanziamenti per l'esecuzione dei lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, concesse a termini del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Le istanze per i finanziamenti previsti nell'articolo precedente devono essere presentate al Ministero dell'industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposte all'esame tecnico-economico di una commissione, nominata

dal Ministro per l'industria e il commercio e composta di un massimo di undici membri, due dei quali in rappresentanza, rispettivamente, del Governo della Regione siciliana e dell'Ente zolfi italiani, due in rappresentanza dei lavoratori e due dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, nell'accordare il finanziamento, stabilisce le garanzie che devono essere date e le condizioni e le modalità per la restituzione della anticipazione.

Per le operazioni necessarie, il Ministro per l'industria e il commercio si varrà dell'Ente zolfi italiani (E.Z.I.).

I rapporti fra l'Ente stesso, il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro sono regolati da apposita convenzione, che sarà stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero dell'industria e del commercio dispone ispezioni e riscontri diretti ad accertare l'effettivo impiego delle somme anticipate e l'esecuzione del programma di lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere all'Ente zolfi italiani (E.Z.I.) un contributo di lire 950.000.000 per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e, in genere, lavori di ricerca concernenti le miniere di zolfo, nonché di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale o di utilizzazione dell'amidride solforosa ed, in genere, lavori e studi utili all'incremento e al riordinamento dell'industria zolfifera.

Si applica a favore dell'E.Z.I. l'articolo 16, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 6.

Il programma dei lavori di cui all'articolo precedente è approvato dal Ministero dell'industria e del commercio.

L'Ente zolfi italiani renderà conto al Ministero predetto delle somme impiegate.

Art. 7.

Alla spesa autorizzata dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti:

1° nello stato di previsione del Ministero del tesoro della somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1950-51 e 1951-52, per l'anticipazione di cui all'articolo 1;

2° nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio di lire 5 miliardi per l'esercizio 1950-51 e di lire 4 miliardi per l'esercizio 1951-52, per i finanziamenti di cui all'articolo 2 e le spese di funzionamento della commissione prevista nell'articolo 3 e per le ispezioni e i riscontri di cui all'articolo 4;

3° nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, la somma di lire 950 milioni per il contributo di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Per la copertura dell'onere relativo risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.